



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA LUCIA DEL MELA”

98046 Santa Lucia del Mela - (Me) - Via S. Cattafi

Tel e Fax 090 935345-Cod. Fisc.82002500831 - cod. mecc. MEIC855008

e.mail: meic855008@istruzione.it; pec: meic855008@pec.istruzione.it Sito Web: www.icsantaluciadelmela.it

CIRCOLARE N. 179

Santa Lucia del Mela 04/07/2018

**Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB**

Oggetto: Richiesta ferie ai sensi dell’art. 15 c.2 CCNL 2006/09

Per opportuna conoscenza si trasmette l’allegato relativo all’oggetto ai fini di una corretta applicazione della norma richiamata, inviata dalle seguenti OO. SS (Flc Cgil- Cisl Scuola - Uil Scuola- Snals Confsal – Gilda).

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Eleonora Corrado

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993



Circolare
docenti + ATA
sul sito

Segreterie Provinciali Messina

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche in indirizzo
con preghiera di pubblicazione all'albo sindacale

OGGETTO: "Richiesta ferie ai sensi dell'art. 15 c. 2 CCNL 2006/09"

Queste OO.SS., viste le segnalazioni pervenute da docenti in servizio presso alcune istituzioni scolastiche messinesi, portano alla pubblica attenzione che ai sensi dell'art.15 comma 2 del CCNL scuola "il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

Quanto precede, supportato dall'orientamento dell'ARAN espresso con propria nota prot. n. 17637 del 18/12/2014, altro non significa che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come "permessi personali o familiari" il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione. La nota ARAN specifica che dal disposto delle due norme (art. 15 comma 2 secondo periodo e art. 13 comma 9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accertarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti". **Si rileva - ulteriormente - che il SIDI, nella funzione di registrazione assenze del personale, utilizza la dizione "dal 4° al 9° giorno di permesso"** a conferma della corretta interpretazione del già citato art.15. c.2.

E' utile, altresì, evidenziare che la legge di bilancio 2013 - ovvero la legge 228/2012 art. 1 comma 54 - talvolta citata a motivare il diniego alla richiesta di permesso - si riferisce esclusivamente alle ferie fruibili in forza dell'art.13 del CCNL e, certamente, non abroga l'art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo, come già evidentemente ribadito dall'ARAN in epoca successiva (2014) alla promulgazione della legge 228/2012. Per cui è accertato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre alle condizioni sopra descritte.

Distinti saluti

Flc Cgil	Cisl Scuola	Uil Scuola	Snals Confsal	Gilda
Pietro Patti	Carmelo Cardillo	Salvatore Piccolo	Antonio Princiotta	Santi Marchetta